

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1º grado Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)

e-mail: <u>SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT</u> - sito internet: <u>www.iccampagnacapoluogo.edu.it</u> Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C- C.F. 91053340658

Al Direttore dell'U.S.R. per la Campania direzione-campania@istruzione.it All'Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno

usp.sa@.istruzione.it

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno

scuole.sa@istruzione.it

Al personale docente e ATA-DSGA (per il tramite sito web Istituto)
Ai genitori e alunni (per il tramite sito web Istituto)
Alle RSU di Istituto (per il tramite sito web Istituto)
Sito Web / Albo pretorio

Oggetto: Integrazione alle disposizioni per il Personale e all'Utenza relative alle misure Emergenza COVID 19 aggiornate all'ultimo DPCM n.18 del 17.03.2020

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il D. lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi

di lavoro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Viste le istruzioni operative relative al DPCM 8 marzo 2020 emanate con Nota

del Ministero dell'istruzione prot. 279 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

Vista la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

Vista la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

Verificato che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata

di fatto inesistente;

Considerato che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

Considerato che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

Considerata la repentina diffusione della infezione da coronavirus anche nel nostro Paese e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti delle persone per ragioni lavorative;

Visto il DPCM n.18 del 17 marzo 2020 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (omissis)

Decreta:

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, addì 17 marzo 2020 MATTARELLA, Presidente della Repubblica CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICA E DISPONE PER TUTTO IL PERSONALE E PER L'UTENZA:

- 1. I collaboratori scolastici, fermo restando il ricorso alle ferie per coloro che non ne hanno pienamente goduto nell'a.s.2018-19, per il periodo dal 19/03/20 al 3/04/20 saranno esentati dall'obbligo del servizio. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. L' art. 1256 dispone infatti che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile". Al comma 2 precisa: "Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento". È chiaro quindi come tale situazione emergenziale riconducibile alle "cause di forza maggiore" non inciderà, intanto sull'obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile. I collaboratori scolastici si renderanno tuttavia disponibili a supportare l'apertura e la pulizia della scuola in tutte le circostanze, individuate dal DS o DSGA, in cui l'amministrazione ravveda la necessità di svolgere in presenza attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna. In tal caso i lavoratori saranno in servizio, nel rispetto delle turnazioni, che pertanto hanno valore di dispositivo di reperibilità. Si escluderanno in via prioritaria - in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: - i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, - i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia, -coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
- 2. Gli assistenti amministrativi, fermo restando il ricorso alle ferie per coloro che non ne hanno pienamente goduto nell'a.s.2018-19, garantiranno i servizi amministrativi a distanza, relativi alle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica. Gli assistenti amministrativi si renderanno tuttavia disponibili a svolgere in presenza attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna. In tal caso i lavoratori saranno in servizio nel rispetto delle turnazioni già previste, che pertanto hanno valore di dispositivo di reperibilità. Si escluderanno in via prioritaria - in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: - i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, - i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede Nello svolgimento della propria attività a distanza il personale lavorativa. amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all'esterno dell'Istituto nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro a videoterminale.

Individuazione della tipologia di attività

Occorre considerare che - il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l'a.s. 2019/20
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche
- l'interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte telematicamente.
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate.

- 3. I docenti garantiranno il diritto all'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line, come da avviso Prot. 884/U del 05/03/2020 pubblicate sul sito di codesta Istituzione Scolastica;
- 4. L'accesso alla sede e agli uffici sarà consentita solo dietro autorizzazione del Dirigente e per i soli casi di reale necessità, previo appuntamento e secondo le modalità riportate con avviso Prot. 941/U del 11/03/2020;
- 5. **Richieste d'informazioni**, invio di comunicazioni e trasmissione di documenti dovranno avvenire, esclusivamente tramite il canale telematico, facendole pervenire all'indirizzo: saic8bj00c@istruzione.it dalla propria mail.

La dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede.

Chi ha l'esigenza di contattare telefonicamente la segreteria o la Dirigenza può scrivere una mail all' indirizzo sopra indicato, specificando il proprio recapito telefonico e l'oggetto. Sarà richiamato nel più breve tempo possibile.

Queste disposizioni saranno in vigore dal 19 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a diverse indicazioni governative.